

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE PRINCIPI DI LEGISLAZIONE E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

La professione dell'ingegnere è regolata dal regio decreto n. 2537/1925. In esso sono delineate le mansioni che possono e debbono essere riservate agli ingegneri; in particolare, per l'art. 51: ***“sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta, la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e le industrie, dei lavori relativi alle vie di ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.”***

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE E LA LEGGE

La professione dell'ingegnere, ai fini dell'art. 1 del DPR 137/2012, rientra nell'elenco delle «professioni regolamentate» cioè l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Analogamente per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata.

Chiunque eserciti la professione di ingegnere senza il possesso dei dovuti requisiti commette il reato di esercizio abusivo della professione.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

L'esercizio abusivo di una professione, per la quale è prevista una speciale abilitazione, è sanzionato in modo molto severo, perché sussiste un interesse collettivo molto elevato nel ridurre il più possibile i potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Per questo tali attività sono riservate per legge ai soli professionisti abilitati e soggetti al controllo da parte di un ente terzo che, in Italia, è pubblico ed è rappresentato dagli Ordini e Collegi professionali, che hanno il potere di regolamentare la disciplina tra gli iscritti mediante il codice deontologico e sanzionare chi lo disattende.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'ESAME DI STATO

Per Esame di Stato si intende l'esame di abilitazione che permette il libero esercizio di alcune professioni.

Il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione all'Ordine sono obbligatori solo per coloro che, nell'ambito del proprio lavoro autonomo o subordinato, compiono atti di professione regolamentata.

Condizioni necessarie per l'iscrizione all'albo degli ingegneri

- Avere conseguito la laurea in ingegneria rilasciata da un'Università o Politecnico italiano o da Istituto Universitario estero riconosciuto dalle leggi italiane
- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 o 48 del DPR 328/01 (superamento esame di stato)
- avere residenza anagrafica o domicilio professionale nella provincia in cui ha sede l'Ordine al quale si richiede l'iscrizione ai sensi dell'art.16 della L. 526/99
- avere il godimento dei diritti civili
- essere di specchiata condotta morale e non avere subito condanne per reati infamanti
- non essere iscritto né avere presentato domanda di iscrizione ad altro albo ingegneri

Iscrizione gratuita all'albo per i neo abilitati

L'Ordine degli Ingegneri di Genova ha deciso di «premiare» coloro che si iscrivono entro 60 giorni dal superamento dell'esame di Stato, esonerandoli dal pagamento della tassa annuale di iscrizione (oggi 135 Euro) sia per l'anno di iscrizione che per quello successivo. In questo periodo, senza oneri, si ha l'occasione di conoscere l'Ordine, di seguire i molteplici percorsi formativi interni, di avere il supporto legale di primo orientamento, di partecipare agli incontri con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro e alle tavole rotonde aperte ai potenziali clienti, di far parte di commissioni di studio per confrontarsi con colleghi di tutte le età, di avere una pec (nome.cognome@ingpec.eu), di ricevere il giornale trimestrale di informazione sull'ingegneria **A&B....**

Dopo, si può decidere se cancellarsi, e rinunciare all'esercizio della professione e all'uso del titolo professionale di Ingegnere, o rimanere iscritti pagando la tassa di iscrizione annuale

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Nell'ordinamento giuridico italiano l'**Ordine degli ingegneri** è l'ordine professionale che riunisce tutti gli esercitanti la professione di ingegnere. Esiste un Ordine degli ingegneri per ogni provincia. L'Ordine degli Ingegneri e' un "**Ente Pubblico non economico**". Pubblico nel senso che l'Ordine è istituito dallo Stato con legge parlamentare, non economico nel senso che non esiste la figura o persona economica dell'Imprenditore, e quindi il bilancio, di tipo finanziario, deve tendere, almeno in sede previsionale, al pareggio di esercizio.

Gli ingegneri appartenenti all'Ordine sono iscritti in un apposito albo pubblico, detto albo professionale territoriale, con l'anagrafe di tutti gli iscritti, l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli albi territoriali forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale. I consigli territoriali forniscono ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

La legge numero 1395 del 1923 affida agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell'esercizio della professione che si attua mediante la tenuta dell'[Albo](#); la legge n. 897 del 1938 fissa inoltre l'obbligatorietà di iscriversi all'Albo per ogni professionista che voglia esercitare la professione di ingegnere.

COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

1. Cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria
2. Determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, nonché le modalità del pagamento del contributo
3. Dà i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere
4. Tiene aggiornato l'Albo (formazione, revisione e pubblicazione), dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alle Pubbliche Amministrazioni
5. Conduce e amministra l'Ordine (amministra i proventi e provvedere alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale, approvati dagli iscritti nell'Assemblea annuale)
6. Provvede alla taratura parcelle a richiesta: espressione di pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di compensi onorari e spese
7. Verifica, cura e promuove l'aggiornamento professionale degli iscritti
8. Provvede all'informazione degli iscritti
9. Opera la costituzione e la gestione di commissioni tematiche (GRUPPI DI LAVORO) per settori di particolare interesse
10. Provvede alla designazione delle candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
11. Prepara l'elenco di nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, per scegliere e nominare i componenti dei Consigli di disciplina territoriali

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GENOVA

Presidente : Enrico Sterpi
Segretaria : Georgia Cesarone
Tesoriere : Sara Frumento
Vicepresidente : Greta Gualco
Vicepresidente : Silvio Rossi
Consigliere : Vittorio Bruzzo
Consigliere : Gianluigi Calzetta
Consigliere : Andrea Chiaiso
Consigliere : Stefano Francia
Consigliere : Riccardo Genova
Consigliere : Matteo Gentile
Consigliere : Felice Lombardo
Consigliere : Chiara Servetto
Consigliere : Amalia Tedeschi
Consigliere : Ivan Tortarolo

Il consiglio di disciplina, per il diritto italiano, è un organismo collegiale.

Presso i Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri.



Seminario Esami di Stato 6 Giugno 2023 - Relatore Ing. Vittorio Bruzzo (Consigliere Ordine Ingegneri Genova)

FINE MODULO 1

Norme di etica nella professione di ingegnere

Il codice deontologico, approvato il 14/05/2014 e con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad adeguare i precetti alle direttrici della riforma degli ordinamenti professionali resa esecutiva con il D.P.R. 137/2012, rappresenta l'espressione di una serie di direttive etiche che gli ordinamenti professionali, impongono ai loro iscritti, fungendo al tempo stesso da garanti del rispetto di queste stesse regole e assicurando la necessaria vigilanza.

Il codice deontologico risulta suddiviso in sette capitoli fondamentali, dal Capo I al Capo VII, ciascuno relativo ad un determinato ambito nel rispetto dei seguenti argomenti:

Capo I - Parte Generale

Capo II - Doveri Generali

Capo III - Rapporti interni

Capo IV - Rapporti esterni

Capo V - Rapporti con l'Ordine

Capo VI - Incompatibilità

Capo VII - Disposizioni finali

LA DEONTOLOGIA

La deontologia, dal greco δέον -οντος e -λογία, è letteralmente lo "studio del dovere", cioè la trattazione filosofico-pratica delle azioni doverose e la loro codificazione.

In particolare la deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto "codice deontologico".

Codice Deontologico

1. Principi generali
2. Finalità e ambito di applicazione
3. Doveri dell'ingegnere
4. Correttezza
5. Legalità
6. Riservatezza
7. Formazione e aggiornamento
8. Assicurazione professionale
9. Pubblicità informativa
10. Rapporti con il committente
11. Incarichi e compensi
12. Svolgimento delle prestazioni
13. Rapporti con i colleghi e altri professionisti
14. Rapporti con i collaboratori
15. Concorrenza
16. Attività in forma associativa o societaria
17. Rapporti con le istituzioni
18. Rapporti con la collettività
19. Rapporti con il territorio
20. Rapporti con l'Ordine e gli organismi di autogoverno
21. Incompatibilità
22. Sanzioni
23. Disposizioni finali

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della vita e della tutela della salute dell'uomo.

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma essi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.

2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.

2.3 Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

3.1 L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2 L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3 L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

3.5 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 4 - Correttezza

4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

4.2 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuali sospensioni dall'esercizio

4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio

4.7 L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, di accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondamentalmente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili con i principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 5 - Legalità

5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione
Abrogato a seguito di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova nella seduta del 28/02/2018 ()*.

5.2 Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

(*) Il Consiglio, in linea con quanto già dibattuto nelle precedenti sedute, all'unanimità delibera di modificare il codice deontologico **abrogando l'art. 5.1**, quale misura di cautela e tutela dell'Ordine da eventuali responsabilità rispetto alle criticità interpretative del D.P.R. 328/2001 emerse a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 686 del 09/02/2012, pur confermando l'art. 4.1 relativo al divieto di esercizio della professione al di fuori delle proprie competenze (progettazione in zona sismica da ingegneri juniores).

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 6 - Riservatezza

6.1 L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

6.2 L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

LA FORMAZIONE CONTINUA DELL'INGEGNERE

La formazione professionale degli ingegneri viene disciplinata da apposito Regolamento adottato in attuazione del DPR 7 agosto 2012 n. 137 dove, art. 7 viene riportato che, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

Per esercitare la professione l'ingegnere iscritto all'Albo deve essere in possesso di almeno 30 CFP (Crediti Formativi Professionali). Al termine di ogni anno solare vengono sottratti ad ogni iscritto 30 CFP.

Gli iscritti devono effettuare la propria formazione annualmente, incrementando i propri CFP fino ad un massimo di 120 CFP per ciascun anno.

Al momento dell'iscrizione all'Albo vengono accreditati:

- in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Crediti Formativi per gli Ingegneri: come si ottengono

L'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri può essere realizzato tramite diversi percorsi di formazione professionale continua.

Le attività di formazione professionale continua possono essere di tre tipi:

- non formale
- informale
- formale

Per attività di **formazione non formale** si intende:

- la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge
- la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specifici individuati dal CNI
- la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse
- la partecipazione a stages formativi

Le attività di **formazione informale** comprendono:

- l'aggiornamento legato all'attività professionale dimostrabile
- la certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine
- le pubblicazioni qualificate
- i brevetti
- la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal CNI
- la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere
- la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale

L'AUTOCERTIFICAZIONE

È prevista la possibilità di autocertificare la propria formazione informale attraverso autodichiarazione circa l'attività professionale svolta durante l'anno, ottenendo un massimo di 15 CFP.

Si intendono, infine, attività di **formazione formale** le seguenti attività:

- la frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca
- la frequenza a corsi universitari con esame finale

Corsi formativi autorizzati

I corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che da ordini, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ingegneri.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 8 - Assicurazione professionale Legge n. 148/2011, disciplinata poi dal D.P.R. del 7 agosto 2012

8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 9 - Pubblicità informativa

9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro del professionista, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 10 - Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 11 - Incarichi e compensi

11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

11.2 L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione

11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro

Mancata determinazione consensuale del compenso

In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia (17 giugno 2016 - G.U. n.174 27/7/16) che riporta i parametri generali per la liquidazione del compenso che viene stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) il **costo economico** delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro **V**
- b) il **parametro base** che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro **P**
- c) la complessità della prestazione, definita parametro **G**
- d) la specificità della prestazione, definita parametro **Q**

Il **costo economico** dell'opera, parametro **V**, è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 riportata in allegato nel suddetto decreto .

Il parametro base **P** e' determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla **tavola Z-1**

La complessità della prestazione, parametro **G**, è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2 L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.5 L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

13.4 L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o un altro tecnico già incaricato per una specifica prestazione

13.5 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettare solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.

13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

13.7 L'ingegnere sostituito dovrà operarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.

13.8 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

13.9 L'ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto dell'organizzazione stessa; l'ingegnere si assume la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

14.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso, deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

14.5 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 15 - Concorrenza

15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario

15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3 E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e di qualità delle prestazioni

.....

CAPO III - RAPPORTI INTERNI - Art. 15 - Concorrenza

15.4 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo e dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione

16.3 Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscono i fatti specifici commessi

16.4 La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

CAPO IV - RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

17.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve inoltre vantare tale incarico al fine di trarre utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

CAPO IV - RAPPORTI ESTERNI

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.


19.3 L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

L'Ingegneria e gli ingegneri sono pienamente inseriti nel contesto della sostenibilità ambientale. Dalle politiche urbanistiche a quelle energetiche, dal consumo di suolo alle tematiche del riciclo, con particolare riferimento all'Economia Circolare, all'Antisismica, alla Prevenzione dei dissesti idrogeologici, ai Criteri Ambientali Minimi, gli ingegneri possono dare un contributo fondamentale per favorire il processo di modernizzazione del nostro Paese, non ultimo il contributo dato al Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il risparmio energetico, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili l'applicazione di soluzioni finalizzate a migliorare l'efficienza dei sistemi sono mezzi ai quali l'ingegnere deve far riferimento.

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI


Nel rapporto annuale dell'efficienza energetica, si evidenzia come i maggiori consumi energetici siano da attribuire agli edifici (36 % circa). I consumi energetici degli edifici sono suddivisi, come in seguito: il riscaldamento copre oltre due terzi dei consumi complessivi, l'illuminazione e gli apparecchi elettrici il 13,5% e gli usi cucina e acqua calda sanitaria il 16,5%.




PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

Per una prima stima di eventuali interventi finalizzati ad un contenimento dei consumi energetici risulta interessante l'analisi dell'influenza relativa alle prestazioni energetiche di un edificio

**Influenza
sulle prestazioni
energetiche di
un edificio**




TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA




Energia termica = alta quantità e bassa qualità rendimento 85/90%

Energia elettrica = bassa quantità e alta qualità rendimento 30/35%



SCHEMA MOTORE ENDOTERMICO CON RECUPERO DI CALORE



CAPO V- RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

20.2 L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

CAPO VI - INCOMPATIBILITA'

Art. 21 – Incompatibilità

21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

21.4 L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.



Seminario Esami di Stato 6 Giugno 2023 - Relatore Ing. Vittorio Bruzzo (Consigliere Ordine Ingegneri Genova)

FINE MODULO 2

**IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
I CONSIGLI DI DISCIPLINA**

GIUDIZIO DISCIPLINARE

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

COMPITI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

SEGNALAZIONE DI ILLECITO DISCIPLINARE

DIRITTO DI DIFESA DELL'INCOLPATO

ACCESSO AGLI ATTI

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Con l'entrata in vigore della nuova normativa sulle professioni regolamentate e dei successivi Regolamenti adottati per la professione di Ingegnere, sono state apportate modifiche legislative agli ordinamenti che hanno richiesto l'istituzione ed il funzionamento di Consigli di Disciplina territoriali dal momento che è stata sottratta ai Consigli degli Ordini professionali l'attività disciplinare.

L'attribuzione ai nuovi Consigli di Disciplina dei compiti di istruzione e di decisione dei giudizi disciplinari non deve significare affatto che sia stata sottratta agli Ordini la facoltà, o meglio il dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti, restando in vigore il disposto dell'art. 5 della legge n. 1395 del 24.06.1923 che attribuisce agli Ordini la funzione di "vigilare alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo (tramite i Consigli di Disciplina istituiti presso ciascun Ordine) gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione".

CONSIGLI DI DISCIPLINA

I Consigli di Disciplina, sia per la loro specifica attività, sia per la suddivisione in “Collegi” formati da tre Consiglieri ai quali è delegata l’istruzione e la decisione dei singoli procedimenti, sono assimilabili a veri e propri organi giudiziari.

I Consigli Disciplinari tutelano sia il decoro ed il prestigio della classe professionale, sia le aspettative di coloro che si affidano a professionisti per l’adempimento di quanto da loro richiesto.

Il procedimento disciplinare ha come finalità l’accertamento di responsabilità disciplinari ascrivibili agli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di competenza del consiglio disciplinare per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell’esercizio della professione, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione dell’ingegnere.

GIUDIZIO DISCIPLINARE

Il Consiglio di Disciplina, attraverso i Collegi, è chiamato ad esprimersi sui comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico, vigente all'epoca degli illeciti, che gli ingegneri iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione o anche al di fuori ella stessa che abbiano arrecato danno all'immagine della categoria nonché ai dispositivi legislativi che prevedono per la loro violazione il rimando al provvedimento disciplinare.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare è accertata allorché siano provate l'inosservanza dei doveri professionali, l'intenzionalità della condotta anche se omissiva, l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia e/o l'inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Rientrano nella responsabilità disciplinare anche fatti non riguardanti l'attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano la dignità e il decoro della categoria.

COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Il Presidente del CdD, coadiuvato dal proprio Collegio, ha il compito di:

- a) gestire l'organizzazione del CdD;
- b) costituire i Collegi di Disciplina, con assegnazione dei consiglieri a ciascuno di essi, da c) effettuare sulla base di criteri obiettivi;
- c) esaminare gli elementi su cui si fonda l'azione disciplinare e assegnare i procedimenti ai diversi Consigli di Disciplina sulla base di criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza
- d) esperire, quando possibile, un tentativo di conciliazione tra le parti
- e) partecipare, quando richiesto, a riunioni dei singoli Collegi;
- f) predisporre le date delle riunioni del CdD previa prenotazione degli spazi in Segreteria;
- g) predisporre l'OdG di ogni riunione coordinandosi con i Consiglieri e la Segreteria;
- h) esaminare i verbali delle riunioni di Consiglio redatti dal Segretario del CdD prima della diffusione ai Consiglieri;
- i) prendere visione dei verbali decisori dei Collegi nei quali si delibera una sanzione disciplinare;
- j) predisporre, firmare ed inviare notifica delle sanzioni disciplinari alle parti interessate;
- k) coordinarsi con la Segreteria nell'espletazione del lavoro di interrelazione fra i singoli Collegi;
- l) mantenere l'organizzazione adeguata e rispondente alle necessità che evolvono;
- m) verificare periodicamente con ogni Collegio lo stato d'avanzamento delle pratiche;
- n) in caso di sovraccarico dei vari Collegi, attribuire al proprio Collegio, pratiche da istruire.

COMPITI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Il Presidente del Collegio di Disciplina, coadiuvato dagli altri componenti del Collegio, ha il compito di:

- a) nominare il relatore di ogni procedimento, esaminare le pratiche assegnate e decidere collegialmente il giudizio;
- b) aggiornare sistematicamente lo stato di avanzamento delle pratiche in carico;
- c) attenersi al flow chart condiviso applicando la modulistica allegata;
- d) fissare le audizioni attenendosi ai tempi tecnici delle Poste e del Tribunale.
- e) comunicare tempestivamente al Presidente del CdD e per conoscenza alla Segreteria, le decisioni assunte dal Collegio per consentire di dare conclusione all'iter.


DIRITTO DI DIFESA DELL'INCOLPATO

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento. L'inosservanza tali previsioni, e quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità alla decisione; pertanto l'incolpato ha il diritto di:

- avere la più ampia possibilità di difesa,
- essere ascoltato sia su sua richiesta che su proposta del Collegio di Disciplina
- presentare spontaneamente o su richiesta del Collegio di Disciplina una sua memoria difensiva scritta
- presentare a sua discolpa tutti i documenti che ritiene opportuni, documenti che entreranno a far parte, d'ufficio, degli atti del procedimento,
- farsi assistere, in ogni momento del procedimento, da un legale e/o un esperto di sua fiducia
- ha diritto all'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento in conformità alla normative ex legge 241/1990

ACCESSO AGLI ATTI

Il Procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina, ha natura amministrativa e, quindi, sono a esso applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. sul diritto di accesso, che abrogano ogni previgente norma contraria.



dibattimento

fase finale
dell'istruttoria

decisione se procedere
con giudizio disciplinare

citazione a giudizio

discussione

formulazione capo imputazione

non luogo a provvedimento disciplinare

Pronuncia
della
decisione

Richiamo verbale

Sanzioni disciplinari

**Sanzioni
disciplinari**

Avvertimento

Censura

Sospensione

Cancellazione

SCIPLINARI

IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

Impugnazione delle decisioni

Avverso le decisioni del Collegio di Disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel termine di trenta giorni (solari e continuativi) dalla notifica del provvedimento ed in ogni caso da quando l'incolpato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 10 e 48 del R. D. 2537/1925. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina istituito presso l'ordine territoriale.

Il ricorso è notificato a cura del Consiglio di Disciplina Territoriale al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente è il professionista, al professionista se il ricorrente è la Procura della Repubblica.

La proposizione del ricorso al CNI sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, fino alla decisione finale espressa dallo stesso CNI.

Rimessa della Corte Costituzionale di tutti gli atti, previa sospensione del procedimento, quando o su richiesta delle parti (ricorrente o Consiglio dell'Ordine) viene giudicata non manifestamente infondata una questione di illegittimità costituzionale di una norma, che ha generato o ha disciplinato il procedimento oggetto del ricorso, rispetto o in contrasto con le norme della Costituzione Italiana

ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

Esecutività della decisione disciplinare

La decisione emessa dal Collegio di Disciplina che non sia stata impugnata nei termini prescritti (trenta giorni), è immediatamente esecutiva.

Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Collegio di Disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che decide sull'impugnazione.

Nell'ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto.



Seminario Esami di Stato 6 Giugno 2023 - Relatore Ing. Vittorio Bruzzo (Consigliere Ordine Ingegneri Genova)

FINE MODULO 3

INARCASSA

Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. E' dunque un organismo in grado di operare in autonomia, ma sotto il controllo pubblico, in favore della categoria degli ingegneri e architetti.

Assicura la tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa; trattandosi di previdenza di primo pilastro l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di requisiti specifici.

- essere iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;

- non essere iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un

Inarcassa eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indirette) e garantisce agli iscritti prestazioni assistenziali che in taluni casi sono fruibili dal momento stesso dell'iscrizione ed in altri richiedono un'anzianità minima di appena due o tre anni (indennità di maternità/paternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, coperture sanitarie, sussidi, mutui, finanziamenti in conto interessi e prestiti d'onore ai giovani).

La contribuzione che è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale garantita costituzionalmente, è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti; sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume di affari.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI)

Il CNI è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri. Il CNI (disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005), è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia. Ha sede a Roma.

Il CNI è l'organismo che rappresenta sul piano nazionale gli interessi della categoria professionale degli ingegneri. Svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione.

Al CNI appartengono quindici consiglieri, che vengono eletti dai membri appartenenti a tutti i consigli provinciali dell'Ordine degli ingegneri. La durata del mandato è di 5 anni

Al comma 7 all'art. 8 del DPR 137/2012 viene riportato che presso i consigli nazionali dell'ordine, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali.

Seminario Esami di Stato 6 Giugno 2023 - Relatore Ing. Vittorio Bruzzo (Consigliere Ordine Ingegneri Genova)

I Consiglieri nazionali che compongono il CNI nel presente quinquennio sono:

Sezione A –

Presidente	Angelo Domenico Perrini (Ordine di Bari);
Vice Presidente Vicario	Remo Giulio Vaudano (Ordine di Torino),
Vice Presidente	Elio Masciovecchio (Ordine di L'Aquila),
Consigliere Segretario	Giuseppe Maria Margiotta (Ordine di Enna),
Consigliere Tesoriere	Irene Sasseti (Ordine di Livorno),
Consigliere	Edoardo Cosenza (Ordine di Napoli),
Consigliere	Carla Cappiello (Ordine di Roma),
Consigliere	Alberto Romagnoli (Ordine di Ancona),
Consigliere	Felice Antonio Monaco (Ordine di Bologna),
Consigliere	Luca Scappini (Ordine di Verona),
Consigliere	Deborah Savio (Ordine di Genova),
Consigliere	Tiziana Petrillo (Ordine di Caserta),
Consigliere	Sandro Catta (Ordine di Cagliari),
Consigliere	Domenico Condelli (Ordine di Reggio Calabria),

Sezione B –

Consigliere	Ippolita Chiarolini (Ordine di Brescia).
-------------	--